

Cass., civ. sez. III, del 30 novembre 2018, n. 31010

2.1. L'interruzione, come è noto, costituisce un arresto nel corso del processo, conseguente al verificarsi di taluni eventi, tassativamente indicati: morte della parte o del suo rappresentante legale; perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del rappresentante legale e la cessazione di tale rappresentanza; morte, radiazione o sospensione del difensore. Al verificarsi di uno di tali eventi, la parte non è più nella possibilità di difendersi adeguatamente, e dunque, l'interruzione del processo è necessaria fino a quando non sia ristabilita la detta effettività.

2.2. La disciplina dell'interruzione del processo, prevista dagli articoli 298 e seguenti, cod. proc. civ., risponde alla necessità di garantire l'effettività del contraddittorio e, dunque, il diritto di difesa non soltanto della parte & colpita dall'evento interruttivo, che deve essere messa in condizione di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà, che la legge le riconosce; ma anche della parte, alla quale il fatto interruttivo non si riferisce (come osservato dalla giurisprudenza di legittimità con sent. n. 5650 del 07/03/2013, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, ad es., con sent. n. 137 del 12/12/1967), la quale a sua volta deve essere messa in condizione di conoscere se si sia o meno verificato l'evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere messa in condizioni di sapere da quale momento decorre il termine per la riassunzione. Invero, il diritto di difesa deve essere comunque assicurato in modo effettivo ed adeguato, nel rispetto dell'esigenza di non rendere impossibile il contraddittorio, che non si può svolgere senza la conoscenza delle situazioni di fatto oggettive e soggettive cui la legge collega il concreto esercizio di quel diritto.

2.3. La giurisprudenza di questa Corte - formatasi nel corso degli anni anche alla luce dei principi fissati dal Giudice delle leggi (in particolare, con sentenze nn. 139 del 1967, 159 del 1971 e 36 del 1976) - è ormai da anni consolidata nel senso che "il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione", con la conseguenza che il relativo dies a quo "può ben essere diverso per una parte rispetto all'altra" (cfr. tra le tante: sent. nn. 24857 e 20361 del 2008, n. 5348 del 2007, n. 974 del 2006, n.16020 del 2004, n. 6654 del 2003 e n. 12706 del 2001).

Il suddetto principio opera anche nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.).

2.4. Orbene, l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942 (rubricato "Rapporti processuali"), con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), nel prevedere che: "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo...", ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento.

La normativa fallimentare costituisce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 300 c.p.c. poiché la norma codicistica prevede che l'evento interruttivo determina la dichiarazione di interruzione solo nell'ipotesi in cui il procuratore della parte interessata ne faccia specifica dichiarazione. Al contrario, l'articolo 43 L.F. determina un automatismo, che sottrae la facoltà di allegazione alla parte, per rendere l'interruzione operante ipso iure.

Prima della novella del 2006, la giurisprudenza di questa Corte era costante nel ritenere che la pronuncia di fallimento non determinasse effetti introduttivi automatici sui processi in cui era parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue, non si sottraeva alla regola

generale dettata dall'articolo 300 c.p.c. e alla consequenziale necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore, dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo proseguiva tra le parti originarie (cfr., tra le tante, sent. n. 10724 del 8/5/2013).

2.5. L'art. 43, nella formulazione vigente, valorizza l'automaticità e, nelle sue prime applicazioni, ha posto problemi di legittimità costituzionale, in quanto parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto rilevante, per il prodursi dell'interruzione, la mera acquisizione della notizia del fallimento; e, tanto ritenendo, non aveva tenuto distinti i due differenti profili dell'automatica interruzione e della decorrenza del termine di riassunzione.

Suddetti dubbi sono stati fugati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 17/2010, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 comma secondo Cost., nella parte in cui fa decorrere (non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, ma) dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43 comma terzo della legge fallimentare, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento). Secondo il giudice delle leggi - poiché la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatata impossibilità di offrirne un'interpretazione conforme a Costituzione (cfr. sentenze nn. 276/2009, 165/2008 e 379/2007, nonché ordinanze nn. 341/2008, 268/2008 e 115/2005); e poiché è da tempo acquisito nel vigente sistema processuale civile il principio per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima - la norma censurata non viola gli indicati parametri "ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo". D'altronde - ha statuito la Consulta - "non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna".

2.6. Sulla base della suddetta interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, a seguito dell'interruzione automatica, comunque imprescindibile ai sensi del tenore letterale dell'articolo 43 della legge fallimentare, il termine per la riassunzione o prosecuzione coincide col momento in cui risulti la dichiarazione, notificazione, comunicazione o certificazione dell'evento nell'ambito del processo. Conseguentemente il termine per la riassunzione non può decorrere se non dalla "effettiva conoscenza".

La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all'articolo 305 c.p.c., si esprime, invece, in termini di "conoscenza legale" precisando che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la conoscenza dell'evento che determina l'interruzione del processo, deve essere "legale", cioè deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento medesimo, assistita da fede privilegiata (Sez. V, sent. n. 27165 del 28/12/2016; Sez. VI, sent. n. 3782 del 25/02/2015; Sez. L., sent. n. 5650 del 07/03/2013; Sez. III, sent. n. 3085 del 11/02/2010). Detta conoscenza legale non può limitarsi soltanto alle forme previste dal primo comma dell'articolo 300 c.p.c. ma deve intendersi estesa anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata (attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del registro delle imprese).

Ed è stato altresì precisato che: a) ove interessata alla prosecuzione del giudizio sia la stessa parte colpita dall'evento interruttivo, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, terzo comma, legge fall., ai fini del decorso del termine per la riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l'effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (sent. n. 5650 del 07/03/2013; n. 27165 del 28/12/2016); b) detto principio opera anche nel caso in cui interessata alla prosecuzione sia parte estranea all'evento interruttivo (ord. n. 16887/2018), in quanto, come sopra rilevato, l'esigenza della conoscenza legale si configura sia in relazione alla parte coinvolta dall'evento interruttivo sia in relazione alla parte cui l'evento medesimo non si riferisce.

2.7. Ai fini dell'idoneità della conoscenza dell'evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305 c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente "legale" della stessa (e cioè che la conoscenza sia stata acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell'evento medesimo), ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti.

Sotto tale profilo, ha determinante centralità: non il soggetto che provvede a comunicare l'intervenuto fallimento (tanto più che il curatore è portatore di un interesse che non coincide con quello del fallito e che nel procedimento di verifica gli fa assumere una posizione di terzietà, quale espressione dell'interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, sia nei confronti dei creditori concorsuali ;sia nei confronti del medesimo fallito: cfr. tra le tante, le sent. nn. 5494/2012, 24693/2010 e 5582/2005), ma la circostanza che la conoscenza abbia specificamente ad oggetto, oltre all'evento in sé considerato, lo specifico processo nel quale l'evento stesso deve esplicare i propri effetti.

Orbene, detta circostanza non ricorre nel caso di specie, nel quale il dott. **A**, nella lettera raccomandata a.r., inviata ex art. 92 L.F. in data 27 settembre 2012 e ricevuta dalla società V (debitrice opponente) il successivo 2 ottobre - dopo aver premesso che il Tribunale, con sentenza n. 217/2012 del 25-26 luglio 2012, aveva dichiarato il fallimento della società **S** s.r.l., e che lui era stato nominato curatore - ha soltanto comunicato "ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 L.F." (e senza allegare la sentenza dichiarativa del fallimento a comprova della sua legittimazione): data e luogo di svolgimento dell'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo, nonché il termine entro il quale dovevano essere presentate le domande di ammissione al passivo e le modalità con cui dette domande dovevano essere presentate.

Ma i suddetti elementi non sono tali da determinare una conoscenza legale dell'intervenuto fallimento, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, sopra ripercorsa, di talché, pur essendo indubbio che il processo si è interrotto automaticamente in data 26/7/2012 (allorquando è stato dichiarato il fallimento della società S), non può dirsi che la **società V** in data 2 ottobre 2012 abbia avuto una conoscenza legale dell'intervenuto fallimento.

In definitiva, riassumendo, nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poiché la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dall'articolo 43 L.F.: l'interruzione del processo, dunque, si determina automaticamente con la dichiarazione di apertura del fallimento. Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per la

riassunzione del processo, requisito imprescindibile resta la conoscenza legale dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento.

E legale può dirsi soltanto la conoscenza che sia stata acquisita nell'ambito dello specifico giudizio, sul quale l'evento interruttivo è in concreto destinato ad operare, per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione, rappresentativa dell'evento interruttivo, che sia di per sé assistita da fede privilegiata ovvero che sia corredata da altro atto assistito da fede privilegiata. Anche la comunicazione effettuata dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 92 della legge fallimentare può costituire strumento idoneo ai fini della decorrenza di detto termine, sempre che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente (ed interrotta) e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (a comprova della legittimazione del soggetto mittente della comunicazione). In ogni altro caso, la comunicazione del curatore fallimentare integra una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il termine iniziale ai fini della riassunzione del processo.